

Ditatti

Sent. 119/16



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI - SEZ. III

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace in Bari, avv. [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 826/2016 R.G.

T R A

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. D. Loiacono, ed elettivamente domiciliata in

Roma alla via Val Varaita n. 8

attrice

CONTRO

Equitalia Sud s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. C. Colucci, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Principe Amedeo n. 7

Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M. Cantatore ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Q. Sella n. 40 convenuti

OGGETTO: Opposizione a fermo amministrativo e cartella esattoriale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c.: 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 L. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla entrata in vigore della Legge

(4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della citata legge.

Conclusioni delle parti: come da memorie conclusionali della sola parte attrice depositate all'udienza del 13 aprile 2016; alla stessa udienza precisate le conclusioni, il Giudice di pace si riservava per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre evidenziare che la SS.UU. con l'ordinanza del 18 ottobre 2012 n. 17844 aveva ribadito che la competenza a conoscere sul fermo amministrativo è determinata dalla natura del credito, che ove riguardi violazioni al Codice della strada, deve ritenersi del Giudice ordinario, identificato con il Tribunale del luogo in cui dovrà procedersi, ratione materiae, in quanto si opera nell'ambito della esecuzione forzata sulla base di titoli esecutivi, che la Concessionaria assume perfezionatisi ed efficaci, già iscritti nei ruoli esattoriali.

Successivamente, con ordinanza n. 15354 del 22 luglio 2015 le stesse SS.UU. hanno ulteriormente precisato, cambiando orientamento, che non possa intendersi che l'ipoteca ed il fermo amministrativo siano da considerarsi vere e proprie misure di esecutività, ma solo atti con finalità cautelari del credito poste a garanzia della successiva riscossione. Ancora, che trattandosi di azione volta all'accertamento negativo, la competenza non si attribuisca al G.F., ma al giudice ordinario o tributario, a secondo della natura del credito; e, nell'ambito della competenza del Giudice ordinario, qualora si tratti di crediti aventi origine in sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada, al Giudice di Pace per competenza funzionale entro i limiti di valore attribuiti dalla legge.

Pertanto, correttamente parte attrice ha incardinato il giudizio dinanzi al Giudice adito, limitatamente al credito relativo alla materia indicata. Da ciò consegue che, da quanto emerge dagli atti esibiti proprio da parte attrice e alle cartelle poste a fondamento del provvedimento

di fermo impugnato, si potrà esaminare lo stesso solo relativamente alla cartella n.

Quale primo motivo di doglianza parte attrice lamenta la mancata notifica della cartella presupposta al preavviso di fermo amministrativo, nonché la mancata notifica del verbale quale titolo esecutivo presupposto della cartella esattoriale.

Nel merito, il Comune quale Ente impositore nulla ha prodotto in giudizio comprovante la rituale notifica del verbale quale titolo esecutivo: limitandosi a produrre documentazione attestante l'iscrizione a ruolo che risulta nel caos concreto non conferente.

La Concessionaria, dal canto suo, non ha provato in alcun modo la rituale e valida notifica delle cartelle citate, anche in considerazione della documentazione esibita in atti in mera copia fotostatica e senza alcuna certificazione di conformità all'originale, con la conseguenza che la domanda va accolta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace in Bari, avv. , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata in data 2 dicembre 2015 da  contro Comune di Bari in persona del Sindaco p.t. ed Equitalia Sud s.p.a. avverso la nota di preavviso di fermo amministrativo da eseguirsi con trascrizione presso il PRA di Bari, per l'autovettura  di proprietà dell'attore, dichiarata la propria competenza ratione materia e valore per i crediti relativi alle violazioni al Codice della Strada; accoglie la domanda limitatamente alla cartella n. ; dichiara la nullità della stessa nonché il suddetto preavviso di fermo per mancanza del titolo; condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali complessivamente

quantificate in € 500.00 per compenso di avvocato; € 98.00 per spese oltre spese generali

15% L.P. ed oneri di legge.

Bari, 10 maggio 2016.

Il Giudice di Pace

